

COMUNE DI BORGO CHIESE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **21**

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO:	ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18.08.2000, N. 267 – ASSESTAMENTO AL BILANCIO FINANZIARIO 2020/2022 E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI.
-----------------	--

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di luglio, alle ore 20.30 si è riunito il Consiglio comunale ai sensi del Decreto del Sindaco n. 5 del 26 marzo 2020: concernente "Articolo 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 *"Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (c.d. Decreto Cura Italia): abilitazione dello svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza – individuazione criteri/linee guida".

Sono presenti nella sala consiliare appositamente predisposta i Consiglieri comunali signori:

PUCCI CLAUDIO
POLETTI MICHELE
BODIO FABIO
ZULBERTI ALESSANDRA
FACCINI MICHELE
POLETTI SILVIA
FACCINI CRISTINA
TAMBURINI MIRKO

Sono collegati in videoconferenza i Consiglieri comunali signori:

BERTINI EFREM
FERRARI EFREM

Assenti i signori: Gnosini Katia, Spada Roberto, Leotti Giuseppe, Sartori Andrea, Rosa Gianluca.

Assiste il Segretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba presente nella sala consiliare.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Pucci Claudio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18.08.2000, N. 267 – ASSESTAMENTO AL BILANCIO FINANZIARIO 2020/2022 E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI.
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la L.P. 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale, ha stabilito che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applichino le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel Titolo I del D.lgs. 23.06.2011, n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; ha inoltre individuato gli articoli del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che trovano applicazione nei confronti degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con D.lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 27.02.2020, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 e la Nota Integrativa.

Richiamati inoltre i seguenti provvedimenti:

- deliberazione della Giunta comunale n. 24 dd. 07.04.2020, ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2019 - art. 3, comma 4, d.lgs. 23.06.2011, n. 118.”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 25 dd. 07.04.2020, ad oggetto: “Approvazione atto programmatico di indirizzo 2020 (bilancio di previsione finanziario 2020-2022): parte riferita ai compiti, agli obiettivi, al personale e ai mezzi strumentali assegnati a ciascun servizio e parte finanziaria.”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 35 dd. 14.05.2020, ad oggetto: “Variazioni al bilancio finanziario 2020-2022. Adozione in via d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2.”, ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n.14 dd.22.06.2020;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 15 dd. 22.06.2020, ad oggetto: “Variazioni al bilancio finanziario 2020-2022”;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 22.06.2020, ad oggetto: “Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2019”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 43 dd. 16.07.2020, immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022: Variazione di cassa ex art. 175, comma 5 bis, lettera d), D.Lgs. 267/2000”.
- deliberazione della Giunta comunale n. 45 dd. 16.07.2020, immediatamente eseguibile, ad oggetto: “1^ Variazione alla parte finanziaria dell'atto programmatico di indirizzo 2020 (bilancio di previsione finanziario 2020-2022”.
- deliberazione del Consiglio comunale n. 20 dd. 30.07.2020, immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Emergenza sanitaria da Covid-19 - approvazione aliquote imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) anno d'imposta 2020 – introduzione di nuove aliquote agevolate”.

Visto l'art. 175, comma 8, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL), dove è previsto che: “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Atteso che, a norma dell'art. 193, comma 2, del citato D.lgs. 267/2000, almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 del D.lgs. 267/2000;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Preso atto della relazione del Sindaco, integrativa di ciò che è dato desumere dalla documentazione preparatoria della seduta messa a disposizione dei consiglieri, in ordine alle ragioni che stanno alla base delle variazioni al bilancio finanziario 2020-2022 oggetto del presente provvedimento, così come analiticamente riportate nel prospetto Allegato A).

Richiamata la circolare n. 3/2020-S110 dd. 26.03.2020 della Provincia Autonoma di Trento – Unità di missione strategia coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna avente ad oggetto: “Emergenza Covid-19 – Novità normative ed amministrative in materia di tributi e tariffe locali – introduzioni operative” con la quale veniva sospeso il versamento dell’acconto IM.I.S. 2020 con scadenza al 16.06.2020 e si evidenziava l’obbligo per i contribuenti di versare in un’unica soluzione l’intera imposta dovuta entro il 16.12.2020 fatta salva la possibilità di effettuare più versamenti nel corso del periodo di imposta.

Rilevato altresì che la riduzione del gettito IMIS sull’annualità 2020 trova motivazione, oltre che a fronte di puntuale ed aggiornato ricalcolo da parte del servizio tributi comunale, anche da quanto esposto:

- nella circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 14.05.2020, acquisita a protocollo comunale sub n. 3124/A dd. 14.05.2020 avente ad oggetto: “Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, recante “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022”. In particolare, la previsione normativa di cui all’art. 21, comma 1 della sopra citata legge provinciale consente di ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte in sede di approvazione del bilancio finanziario 2020-2022 ed entro il termine fissato dallo Stato per l’approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali, le aliquote IMIS relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni. Quanto sopra, stante la volontà dell’amministrazione comunale di ridurre le aliquote IMIS per le categorie interessate dalla rimodulazione in parola, comporta una variazione in meno alla previsione di bilancio finanziario 2020-2022 (annualità 2020) iscritta al codice di entrata 10101.06.00005 - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IM.I.S. pari a complessivi Euro 75.400,00. Alla copertura della minore entrata si ritiene di intervenire, ai sensi dell’art. 21 comma 4 della L.P. 13.05.2020, n. 3, con l’applicazione a bilancio finanziario 2020-2022 di una quota libera di avanzo di amministrazione pari ad Euro 75.400,00;
- negli allegati alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 895 dd. 03.07.2020 avente ad oggetto: “Disegno di legge concernente Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022 e relative variazioni al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale”. La proposta di modifica alla Legge provinciale 30.12.2014, n. 14 (relativa all’IMIS) darebbe la possibilità, previa specifica richiesta al servizio tributi comunale durante l’estate del 2020, di estendere la riduzione della base imponibile al 50% ai fabbricati classificati nella categoria catastale D2 ed a quelli iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale, agriturismo, bed & breakfast ecc..;

Vista altresì la comunicazione della Provincia Autonoma di Trento – Assessore agli Enti Locali e rapporti con il Consiglio provinciale prot. n. A048/2020/340258/29-2020-23 dd. 18.06.2020 (acquisita a prot. n. 3773 dd. 18.06.2020) avente ad oggetto: “Assegnazione a valere sul fondo perequativo della componente del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020” nonché quanto contenuto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 779 dd. 05.06.2020, si ritiene opportuno e doveroso contabilizzare alla codifica di bilancio 20101.02.00141 - Fondo Perequativo le somme erogate in acconto dal Ministero dell’Interno per il tramite della Provincia Autonoma di Trento; preme ribadire che le assegnazioni sopra specificate andranno a compensare le risorse di parte corrente venute meno sull’annualità 2020 in base alle informazioni note alla data di adozione del presente provvedimento e saranno destinate al finanziamento di spese già iscritte a bilancio afferenti i servizi fondamentali dell’ente.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto ed in base alla normativa contabile in materia, effettuare una verifica generale di tutte le voci di bilancio con particolare riguardo alle entrate di parte corrente afferenti l’IMIS, affitti e locazioni, sanzioni per violazioni al Codice della strada nonché adeguare

alcuni stanziamenti di entrata per l'iscrizione, fra le varie voci di bilancio, anche del contributo ex art. 115 D.L. 18/2020 relativo al finanziamento dei maggiori oneri per le prestazioni di lavoro straordinario del Corpo di Polizia municipale (così come dato evincere dall'Allegato G Elenco delle entrate e spese "non ricorrenti" – bilancio di previsione 2020-2022" e per la sola annualità 2020, che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale).

Letto altresì, a sostegno dell'alleggerimento delle tensioni di cassa che inevitabilmente si sono venute creare a seguito della sospensione del versamento dell'acconto IMIS, quanto contenuto nel Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2020 INTEGRAZIONE dd. 05.05.2020.

Il punto 1 "Liquidità dei Comuni" del sopra citato Protocollo ha previsto la deroga alla modalità di erogazione dei trasferimenti di parte corrente definite dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1327/2016 prevedendo di disporre il pagamento dell'ammontare potenzialmente erogabile con fabbisogno convenzionale di cassa e non ancora erogato in due tranches di uguale importo rispettivamente entro il 15.05.2020 e 15.09.2020. L'operazione predetta ha immesso ed immetterà liquidità nelle casse del comune per complessivi Euro 355.160,40 (così come esposto nell'allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 342 dd. 13.03.2020).

Dato atto altresì che si rende necessario ed urgente variare gli stanziamenti di spesa alla Missione 04 del bilancio finanziario 2020-2022 in conto annualità 2020 per poter dar corso quanto prima all'affidamento dei lavori di adeguamento e messa a norma di immobili comunali da adibire a provvisoria scuola primaria a Condino nonché alla Missione 09 per l'inserimento di un intervento selvicolturale non remunerativo – diradamento pino nero fraz. Condino.

Esaminato il richiamato Allegato A), dal quale si evince che le variazioni comportano:

	2020	2021	2022
nuove o maggiori entrate	€ 204.668,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
minori spese	€ 97.465,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00
totale variazioni in aumento dell'attivo ed in diminuzione del passivo	€ 302.133,00	€ 59.300,00	€ 59.300,00
nuove o maggiori spese	€ 177.830,00	€ -	€ -
minori entrate	€ 124.303,00	€ 59.300,00	€ 59.300,00
totale variazioni in diminuzione dell'attivo ed in aumento del passivo	€ 302.133,00	€ 59.300,00	€ 59.300,00

Richiamato l'art. 49 della L.P. 09.12.2015, n. 18, dove, al comma 2, sono elencati gli articoli del D.lgs. 267/2000 che si applicano agli enti locali, tra i quali è compreso l'art. 200, che testualmente recita:

"1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio di previsione, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.

1-bis. La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi è costituita:

a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi;

b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione;

c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi;

c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

1-ter. Per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006."

Tenuto conto che con la presente variazione non vengono alterati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio così come previsti dall'art. 193, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, come dato evincere dai prospetti posti in calce all'Allegato A).

Dato atto che le variazioni di cui al presente provvedimento comportano la modifica del Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2020-2022, con l'aggiornamento in particolare della Scheda 4 denominata "Elenco sommario delle manutenzioni straordinarie di importo inferiore ad Euro 300.000,00 e dei lavori pubblici da eseguirsi in economia di importo non superiore ad Euro 26.000,00 – ANNO 2020"; detta scheda, debitamente modificata, costituisce l'Allegato B) della presente deliberazione.

Esaminato il quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 alla luce delle variazioni oggetto del presente atto deliberativo, del quale costituisce l'Allegato C).

Considerato che risulta obbligatorio deliberare il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011, punto 4.2, lettera g).

Rilevato che, con comunicazione interna protocollo di data 17.07.2020 n. 4330, il responsabile del servizio finanziario ha attestato l'inesistenza di debiti fuori bilancio da ripianare o di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa e che quindi, permanendo una situazione di equilibrio di bilancio, non si rende necessario adottare alcuna misura correttiva volta a ripristinare il pareggio.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;
b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

Preso atto dell'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e quindi della non necessità di procedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui stanziamento a bilancio è attualmente di Euro 15.300,00 e il cui accantonamento, nel risultato di amministrazione, è pari ad Euro 64.800,00.

Ritenuta l'attuale dotazione del Fondo di riserva sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste che potranno prospettarsi entro la chiusura dell'esercizio, tanto da non doverne integrare l'importo.

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti – verbale n. 08/2020 di data 17/07/2020.

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., i pareri sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e sulla regolarità contabile entrambi espressi dal responsabile del servizio finanziario.

Valutato di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., stante l'opportunità di garantire fin da subito la piena operatività.

Dato atto che è venuto meno l'obbligo di invio anche delle variazioni di bilancio al tesoriere comunale così come stabilito dal D.L. dd. 26.10.2019, n. 124 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" convertito successivamente in Legge n. 157 dd. 19.12.2019 (in vigore dal 25.12.2019) e richiamato in particolare quanto stabilito dall'art. 57 comma 2-quater del sopra citato D.L. dd. 26.10.2019, n. 124 che testualmente recita: "Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i comma 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati; b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata".

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m..

Visto il D.lgs. 23.06. 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità.

Con voti favorevoli n.10 (dieci), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n.0 (zero), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa.

2. Di apportare le necessarie conseguenti modifiche al programma generale delle opere pubbliche parte integrante del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, così come risultanti dalla Scheda n. 4 denominata "Programma pluriennale delle opere pubbliche - Elenco sommario delle manutenzioni straordinarie di importo inferiore ad Euro 300.000,00 e dei lavori pubblici da eseguirsi in economia di importo non superiore ad Euro 26.000,00 – ANNO 2020", che, debitamente aggiornata, costituisce l'Allegato B) del presente atto deliberativo.
3. Di approvare l'assestamento al bilancio finanziario 2020-2022 quale risulta dall'Allegato A) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
4. Di dare atto che, per effetto delle variazioni introdotte con la presente deliberazione, il nuovo quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 è quello di cui all'Allegato C).
5. Di prendere atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio, nel mentre vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti; ciò come dato desumere dalla verifica degli equilibri di bilancio in calce all'Allegato A);
6. Di approvare, per quanto esposto in premessa, l'elenco delle "entrate e spese non ricorrenti-bilancio di previsione 2020-2022" di cui all'Allegato G) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e per la sola annualità 2020.
7. Di dare atto, per quanto esposto in premessa, del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari, come dimostrato nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:
 - Allegato D) Prospetto di controllo degli equilibri di bilancio di cui all'art. 162 del D.lgs. 267/2000;
 - Allegato E) Prospetto di controllo della gestione di cassa;
 - Allegato F) Prospetto di controllo della gestione dei residui.
8. Di dare altresì atto, per quanto esposto nella precedente parte narrativa, che:
 - rimane assicurato l'equilibrio economico e il pareggio finanziario nel rispetto di quanto previsto dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000;
 - non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. 267/2000;
 - non sono state adottate misure per ripristinare il pareggio in quanto dai dati della gestione finanziaria non si prevede un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - non sono state adottate iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione per gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
9. Di dare atto, per quanto in premessa riportato e secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 2-quater del D.L. n. 124/2019 "Decreto Fiscale" convertito in Legge n. 157 dd. 19.12.2019 (in vigore dal 25.12.2019), che il presente provvedimento non verrà trasmesso al Tesoriere comunale.
10. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2020.
11. Di dichiarare per le motivazioni in premessa richiamate, con voti favorevoli n. 10 (dieci), voti contrari n.0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi.
12. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Pucci Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conte dott.ssa Rosalba